tazione con la presentazione di un certificato d'origine, questo deve contenere le indicazioni di cui all'articolo 3.

Articolo 5

Le autorità competenti possono esigere qualsiasi ulteriore prova ai fini dell'applicazione delle norme stabilite nel presente regolamento, e in particolare :

— la presentazione della fattura o di copia della fattura relativa al meteriale, alla macchina, all'apparecchio od al veicolo precedentemente spediti ;

— la presentazione del contratto oppure copia del contratto o di ogni altro documento da cui risulti che la fornitura avviene effettivamente a titolo di normale manutenzione.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

REGOLAMENTO (CEE) N. 38/70 DELLA COMMISSIONE

del 9 gennaio 1970

che modifica il regolamento n. 174/66/CEE relativo ai titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2146/68 (2), in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia (3), in particolare l'articolo 8,

considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 1466/69 del Consiglio, del 23 luglio 1969, relativo alle importazioni dal Marocco di olio d'oliva (4), ed al regolamento (CEE) n. 1471/69 del Consiglio, del 23 luglio 1969, relativo alle importazioni dalla Tunisia di olio d'oliva (5), gli oli d'oliva dei due suddetti paesi sono soggetti ad un regime speciale all'importazione nella Comunità ; che è pertanto opportuno, per la regolare applicazione del regime degli scambi con tali paesi, che i titoli d'importazione siano completati con un'indicazione relativa a tali paesi ;

considerando che l'esperienza acquisita ha dimostrato che non è indispensabile indicare nel titolo di esportazione la Grecia quale paese di destinazione, al fine di assicurare la buona gestione degli scambi con tale paese ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 174/66/CEE della Commissione, del 7 novembre 1966, relativo ai titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dell'olio d'oliva (6), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1077/69 (7), è sostituito dal testo seguente :

« e) in caso d'importazione di un prodotto interamente fabbricato in Grecia, in Marocco o in Tunisia e trasportato direttamente da tali paesi nella Comunità, l'indicazione, secondo i casi, « provenienza Grecia », « provenienza Marocco » o « provenienza Tunisia ». »

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 314 del 31. 12. 1968, pag. 1.
(3) GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.
(4) GU n. L 197 dell'8. 8. 1969, pag. 93.
(5) GU n. L 198 dell'8. 8. 1969, pag. 93.
(6) GU n. 202 del 7. 11. 1966, pag. 3485/66.
(7) GU n. L 139 dell'11. 6. 1969, pag. 12.

Articolo 2

Il testo dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 174/66/CEE è soppresso.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

REGOLAMENTO (CEE) N. 39/70 DELLA COMMISSIONE

del 9 gennaio 1970

che modifica il regolamento (CEE) n. 1486/69 per quanto concerne le informazioni relative ai titoli d'importazione e d'esportazione per l'olio di oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2146/68 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, e l'articolo 17, paragrafo 3,

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia (3), in particolare l'articolo 8,

considerando che il regolamento n. 174/66/CEE della Commissione, del 7 novembre 1966, relativo ai titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dell'olio d'oliva (4), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 38/70 (5), prevede che i titoli d'importazione e d'esportazione, rilasciati per l'olio d'oliva, prodotto totalmente nel Marocco o in Tunisia e direttamente trasportato nella Comunità, devono recare la menzione « provenienza » da uno di detti paesi ; che occorre pertanto prevedere che la Commissione sia informata dagli Stati membri in merito ai quantitativi di olio cui si riferiscono i titoli d'importazione di cui sopra ;

considerando che, tenuto conto dell'esperienza acquisita, è opportuno modificare la frequenza di alcune comunicazioni concernenti le olive ed i residui ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1486/69 della Commissione, del 28 luglio 1969, relativo alle comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione nel settore dei grassi (6), modificato dal regolamento (CEE) n. 1776/69 (7), è sostituito dal testo seguente :

« 1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione :

a) il 5 ed il 20 di ogni mese per la quindicina precedente per quanto concerne i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, parte c), del regolamento n. 136/66/CEE,

b) durante il primo mese successivo alla fine di ogni campagna, per quanto concerne i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, parti d) e e), di detto regolamento,

---

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 314 del 31. 12. 1968, pag. 1.
(3) GU n. 197 du 29. 10. 1966, pag. 3393/66.
(4) GU n. 202 del 7. 11. 1966, pag. 3485/66.
(5) Vedi pag. 7 della presente Gazzetta ufficiale.
(6) GU n. L 186 del 30. 7. 1969, pag. 7.
(7) GU n. L 228 del 9. 9. 1969, pag. 10.